

SI PRENOTI

A DEBITO

(artt. 146 d.p.r. 115/2002

59 d.p.r.131/1986)



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
Sezione II civile

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Luisa Vasile

Presidente

Dott. Vincenza Agnese

Giudice Relatore

Dott. Rosa Grippo

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale

R.G. 968-1/2024 Pre-Liquidazione

promosso su ricorso depositato in data 25.07.2024

DA

BONOMINI MAURO BATTISTA [c.f. BNMMBT63P22I690T], con l'avv. ANTONIO LAMIRANDA;

CHIARA BARTOLINI [BRTCHR75A49F205I] e STEFANO BERCINI [BRCSFN72D30D981Y], con l'avv. GENNARO VUONO;

NICOLO' ANNA [NCLNNA93H46L219B], con l'avv. LUCIANO ZAGARRIGO;

e con intervento in data 5.08.2024

DI

PUGLIESE LUIGI ANTONIO [PGLLNT70C30F205I], con l'avv. ANTONIO LAMIRANDA;

NEI CONFRONTI DI

B.A.R.T.O.L.I.N.I. TRASPORTI S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE [C.F. 01628880153], con sede legale in VIA GIACOMO LEOPARDI 14 MILANO



Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;

rilevato in fatto che:

- con ricorso depositato in data 25.07.2024 e con intervento in 5.08.2024 le parti in epigrafe hanno chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa B.A.R.T.O.L.I.N.I. TRASPORTI S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE;
- fissata udienza in data 17.09.2024, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte convenuta dei ricorsi e del decreto di fissazione dei ricorrenti, notifica avvenuta in data **27.07.2024**, per quanto riguarda i ricorrenti, e in data **07.08.2024**, per quanto riguarda l'intervenuto, mediante **notificazione di cancelleria a mezzo PEC**;
- la resistente non si è costituita e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di fissazione udienza;

osserva quanto segue.

- Sussiste la giurisdizione e competenza di questo Tribunale in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in **Milano**, e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
- Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 CCII, occorre preliminarmente ricordare che grava sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 2, comma I, lett. d) CCII.
- Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto da B.A.R.T.O.L.I.N.I. TRASPORTI S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE, ed anzi si deve constatare che vi sono elementi probatori in senso contrario all'esonero di parte resistente dalla liquidazione giudiziale, in quanto dalla documentazione disponibile in atti (bilancio):
 - 1) risulta un attivo patrimoniale annuo di € 3.208.442 già nel solo anno 2022;
 - 2) emergono ricavi lordi di € 2.258.900 già nel solo anno 2022;
- Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCI. dal momento che le parti ricorrenti vantano crediti per € **130.000** circa, portati in parte da titoli giudiziali, di cui € 60.000 in capo a BONOMINI MAURO BATTISTA e € 12.000 in capo a CHIARA BARTOLINI e che risultano dagli atti altri debiti verso terzi (AGENZIE ENTRATE - RISCOSSIONE) per € **200.000** circa non rateizzati.
- Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett. b) definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o



altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura della liquidazione giudiziale; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo.

- È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:
 - 1) dalla natura del credito degli istanti;
 - 2) dall'esito infruttuoso del tentativo di recupero forzoso del credito esperito da parte del ricorrente BONOMINI;
 - 3) dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa;
- Si consideri che la società versa in stato di liquidazione e viene pertanto in rilievo l'orientamento della Suprema Corte secondo cui quando la società è in liquidazione la valutazione circa l'insolvenza deve essere diretta e ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali (Cass. civ., Sez. I, 06/09/2006, n. 19141; Cass. civ., Sez. I, 17/04/2003, n. 6170). L'onere di allegazione e di prova è a carico del debitore "che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e di meccanismi di incremento temporale dello stesso" (Cass. Civ. Sez. I, 07/12/2016 n. 25167). Tale onere non è stato assolto dalla resistente, non costituita in giudizio (si consideri che l'ultimo bilancio depositato risale all'anno 2022).
- Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.

P.Q.M.



- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di B.A.R.T.O.L.I.N.I. TRASPORTI S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE [C.F. 01628880153], con sede legale in VIA GIACOMO LEOPARDI 14 MILANO, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg (UE) 848/2015,
- 2) NOMINA Giudice Delegato la dr. Vincenza Agnese;
- 3) NOMINA Curatore, **avv. PELLEGRINI FABRIZIO**;
- 4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
- 5) FISSA per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del **15.1.2025 ore 10:15**, innanzi al Giudice Delegato dr. Vincenza Agnese, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
- 6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
- 7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
- 8) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;



- d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- f) ad accedere al pubblico registro automobilistico;
- 9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
- 10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
- 11) ORDINA ai sensi dell'art. 49, comma 4, la comunicazione e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 45 codice della crisi.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 19/09/2024.

Il Giudice estensore
Dott. Vincenza Agnese

Il Presidente
Dott. Luisa Vasile